



Deliberazione n.	752	Seduta del	24 APR. 2018
Convenzione tra Markas S.r.l. di Bolzano e ASST Monza per l'esecuzione di esami di laboratorio.			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamato l'art. 43, c.3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

Viste la nota prot. 31717 del 22.09.2017 (prot. n. 34404 del 22.09.2017), la comunicazione del 11.04.2018 (prot. n. 13507 del 13.04.2018) e la e-mail del 13.04.2018, con cui la società Markas S.r.l., con sede a Bolzano in via Macello n. 73, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio a favore dei dipendenti della medesima società;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, con e-mail del 27.9.2017 e del 09.04.2018, in merito all'esecuzione dell'attività in questione quale attività aziendale, verificato che la stessa non configura conflitto d'interesse con l'attività dell'ASST di Monza e sarà svolta, soddisfatte prioritariamente le esigenze aziendali, fermo restando il vincolo dell'equilibrio economico - finanziario dell'attività e comunque senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della stessa S.C.;
- dal Direttore del Dipartimento dei Servizi, con e-mail del 27.09.2017 e del 11.04.2018;



- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 22.11.2017 e del 13.04.2018;
 - dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio, con e-mail del 09.04.2018;
- agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che agli esami richiesti dalla società Markas S.r.l. verranno applicate le tariffe previste dal nomenclatore regionale vigente alle quali sarà applicato uno sconto del 20%;

Dato atto che i ricavi derivanti dall'attività in questione finanziano i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'esecuzione degli esami richiesti, come da "analisi dei costi" trasmessa dal Direttore S.C. del Laboratorio Analisi in data 04.04.2018 e verificata e validata dal Controllo di Gestione in data 12.04.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con Markas S.r.l. di Bolzano per l'esecuzione di esami di laboratorio a favore dei dipendenti della medesima società, nell'ambito dell'attività istituzionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, inoltre, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo di previsione annua stimato in circa €1.510,00, al conto economico n. 75.45.06.11 "Altre prestazioni sanitarie verso privati";

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con Markas S.r.l. di Bolzano per l'esecuzione di esami di laboratorio a favore dei dipendenti della medesima società, nell'ambito dell'attività istituzionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;



2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
3. di dare atto, inoltre, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria della corretta registrazione del ricavo di previsione annua stimato in circa €1.510,00, al conto economico n. 75.45.06.11 "Altre prestazioni sanitarie verso privati";
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 152 del 24 APR. 2018

Oggetto:

Convenzione tra Markas S.r.l. di Bolzano e ASST Monza per l'esecuzione di esami di laboratorio, a favore dei dipendenti di Markas S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. (Sistema Controlli Interni e Convenzioni)
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

**CONVENZIONE TRA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO E ASST
MONZA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO.**

TRA

Markas S.r.l. con sede in Bolzano, Via Macello n° 73 (Partita IVA 01174800217), in atto rappresentata dal Dott. Marco Zani nella sua qualità di Procuratore speciale

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- che l'art. 43, c.3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula di convenzioni efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- Markas S.r.l. con nota prot. n. 317/17 del 22.9.2017 (prot. n.34404 del 22.09.2017, con comunicazione del 11.04.2018 (prot. n. 13507 del 13.04.2018) e la e-mail del 13.04.2018, ha chiesto la stipula all'ASST Monza la disponibilità a stipulare convenzione per esecuzione di esami di laboratorio a favore dei propri dipendenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo,

modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di libera professione.

Art. 2 - L'ASST Monza si impegna ad eseguire, tramite la S.C. Laboratorio Analisi, gli esami di laboratorio a favore dei dipendenti di Markas S.r.l., alle tariffe di seguito riportate (tariffario nomenclatore regionale scontato del 20%):

Descrizione	Codice NTR	Tariffe
Emocromo	90.62.2	€ 3,24
Glicemia	90.27.01	€ 1,36
Creatininemia	90.16.03	€ 1,36
ALT	90.04.05	€ 1,36
AST	90.09.02	€ 1,36
GammaGT	90.25.05	€ 1,36
HbsAg	91.18.05	€ 4,64
Anti HbsAg	91.18.03	€ 7,60
Anti HCV	91.19.05	€ 7,16
Elettroforesi delle proteine da siero (incluso dosaggio proteine totali)	90.38.04	€ 4,16
Esame urine	90.44.03	€ 1,84
Prelievo venoso	91.49.02	€ 2,32

Art. 3 - Il corrispettivo per le prestazioni in argomento sarà versato dalla Markas S.r.l. entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture emesse da parte dell'ASST Monza, con cadenza semestrale. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora previsti per legge.

Art. 4 - Markas S.r.l. è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, in particolare dell'attività dei prelievi, conservazione, trasporto e consegna del materiale da analizzare, e del ritiro dei relativi referti, dell'eventuale trasporto pazienti, non residuando in capo all'ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole. Pertanto dette attività avranno luogo a cura, con responsabilità e con oneri a carico di Markas S.r.l..

Markas S.r.l. si impegna a manlevare la ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa Markas S.r.l..

Q

Del pari, l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto, altresì, che la ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Art. 5 - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2019.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo posta certificata (PEC), almeno 30 giorni prima della scadenza.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 6 - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003, e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - Markas S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto del Codice Etico e di comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione dei citati Codici da parte di Markas S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed

Q

ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 8 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico di Markas S.r.l., ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico di Markas S.r.l..

Art. 9 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per MARKAS S.r.l.

IL PROCURATORE SPECIALE

Dott. Marco Zani

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco